



COMUNE DI MONTE SAN VITO
Provincia di Ancona

Comune di Monte San Vito



REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI PER ANZIANI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 129/2009



COMUNE DI MONTE SAN VITO
Provincia di Ancona



COMUNE DI MONTE SAN VITO
Provincia di Ancona

Indice

Art 1 – Gli orti per anziani	pag. 1
Art 2 – Affidamento degli orti	pag. 1
Art 3 – Criteri per l'affidamento	pag. 1
Art 4 – Assemblea degli ortolani	pag. 1
Art 5 – Affidatari	pag. 2
Art 6 – Diritto dei familiari	pag. 2
Art 7 – Rinuncia	pag. 2
Art 8 – Revoca	pag. 2
Art 9 – Gestione dell'area	pag. 2
Art 10 – Manutenzioni	pag. 2
Art 11 – Delimitazioni	pag. 3
Art 12 – Coltivazioni	pag. 3
Art 13 – Divieti	pag. 3
Art 14 – Attrezzi	pag. 3
Art 15 – Gestione dei rifiuti	pag. 3
Art 16 – Gestione dell'Acqua	pag. 3
Art 17 – Orario di accesso	pag. 3
Art 18 – Quota di gestione	pag. 3
Art 19 – Compiti dell'Amministrazione Comunale	pag. 4
Art 20 – Nota finale	pag. 4



COMUNE DI MONTE SAN VITO

Provincia di Ancona

Art 1 – Gli orti per anziani

Gli orti per anziani sono appezzamenti di terreno che vengono messi a disposizione dal Comune e destinati alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori, da parte di anziani, con l'obiettivo di consentire agli stessi di esercitare un'attività in grado di rompere l'eventuale isolamento, di favorire i momenti di socializzazione ed incontro e di fornire indirettamente anche un aiuto economico derivante dalla possibilità di consumare quanto personalmente coltivato.

Il lotto di terreno destinato agli orti è di proprietà comunale, è situato in Via Coppo, è compreso fra il campo sportivo ed il suo parcheggio, ed è individuato nel N.C.T. al Foglio 12, particella 41.

L'Amministrazione Comunale si riserva una percentuale di orti pari al 20% del totale per concederli a scuole, ad individui segnalati dal Responsabile di Servizio Servizi Sociali e ad associazioni ONLUS. Il restante 80% degli orti sono destinati agli anziani residenti nel Comune di Monte San Vito che ne facciano richiesta presentando domanda su modulo predisposto dall'Amministrazione. Gli eventuali orti restanti non assegnati verranno destinati agli altri cittadini residenti nel Comune di Monte San Vito (di seguito definiti “non anziani”) che ne facciano richiesta presentando domanda su medesimo modulo, segnalando in modo specifico la non appartenenza alla categoria degli anziani.

Tutti gli orti sono di proprietà dell'Amministrazione comunale e vengono assegnati in comodato d'uso temporaneo alle condizioni appresso specificate.

Art 2 – Affidamento degli orti

L'affidamento degli orti avviene a seguito della pubblicazione di un bando, sulla base di una graduatoria che resta in vigore tre anni e formulata con i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 3. L'affidamento degli orti comporta automaticamente l'iscrizione alla “Assemblea degli ortolani”.

In caso di esaurimento della graduatoria oppure alla sua naturale scadenza, il Servizio Servizi Sociali pubblica un nuovo bando.

L'Amministrazione Comunale si riserva di rientrare in possesso in qualsiasi momento della stagione di parte o di tutti gli orti in caso di necessità.

Gli orti concessi agli anziani vengono assegnati a tempo indeterminato, mentre la concessione per i “non anziani” ha scadenza in coincidenza con l'entrata in vigore di una nuova graduatoria.

Art 3 – Criteri per l'affidamento

Condizioni per partecipare al bando in qualità di anziano sono:

- residenza anagrafica nel Comune di Monte San Vito;
- stato di quiescenza (pensionato/a);
- 60 anni compiuti alla data del termine di presentazione delle domande;
- non possedere appezzamenti coltivati o coltivabili nel Comune di Monte San Vito e nei comuni confinanti.



COMUNE DI MONTE SAN VITO

Provincia di Ancona

-

La graduatoria, per gli anziani viene redatta tenendo conto, nell'ordine, delle seguenti condizioni:

- 1) condizione familiare (precedenza alla condizione di solitudine);
- 2) anzianità del richiedente (precedenza alle persone più anziane considerando il solo anno di nascita);
- 3) sorteggio.

Condizioni per partecipare al bando per i “non anziani” sono:

- residenza anagrafica nel Comune di Monte San Vito;
- **non possedere appezzamenti coltivati o coltivabili nel Comune di Monte San Vito e nei comuni confinanti.**

La graduatoria, per i “non anziani” viene composta unicamente per sorteggio.

Il bando viene pubblicato ogni volta entro il 31 ottobre e la scadenza per la presentazione delle domande è posta al 20 Novembre. La graduatoria viene pubblicata entro il 10 dicembre.

Per la prima pubblicazione si adottano date differenti in deroga a quanto esposto sopra, immediatamente successive all'adozione del presente regolamento.

Art 4 – Assemblea degli ortolani

L'assemblea degli ortolani è un organo a cui hanno diritto di partecipazione tutti gli affidatari, è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato in sua vece, la sua funzione è prevalentemente quella di vigilare sulla corretta ed adeguata tenuta degli orti e delle eventuali strutture esistenti. Altro suo compito fondamentale è provvede a mantenere aggiornato il censimento degli orti liberi e che trasmetterà, per ogni variazione, all'Amministrazione Comunale, segnatamente al Servizio Servizi Sociali, il quale provvederà a sua volta alla riassegnazione degli orti secondo la graduatoria esistente.

L'Assemblea degli ortolani si riunisce almeno tre volte l'anno.

L'Assemblea degli ortolani individua per elezione, fra gli anziani, due rappresentanti che costituiscono insieme al presidente dell'Associazione un comitato ristretto, avente il compito di costituire il punto di contatto con l'Amministrazione per le comunicazioni di qualsiasi natura.

L'Assemblea degli ortolani può promuovere e proporre all'Amministrazione Comunale iniziative per il miglioramento delle attività quali, ad esempio: sessioni di istruzione per l'agricoltura biologica; acquisto di attrezzature e suppellettili atte a migliorare la fruizione del sito e la socializzazione fra gli affidatari.

Art 5 – Affidatari

Gli orti devono essere coltivati direttamente dagli affidatari con l'eventuale ausilio di familiari facenti parte del nucleo familiare all'interno dello stato di famiglia.



COMUNE DI MONTE SAN VITO

Provincia di Ancona

Ogni nucleo familiare può essere assegnatario di un solo orto. Agli affidatari viene consegnato un documento nel quale, oltre alla copia del presente regolamento, è riportato il numero identificativo dell'orto assegnato. L'orto non è cedibile e non può essere dato in affitto. Gli orti per gli anziani, per le scuole, per i soggetti segnalati dai Servizi Sociali e per le associazioni ONLUS vengono assegnati in comodato d'uso gratuito.

I rimanenti orti lasciati a disposizione dei "non anziani" sono assegnati anch'essi con la formula di comodato d'uso gratuito, ma questi affidatari concorrono alle spese di gestione mediante un compenso forfettario come meglio specificato nell'articolo 18.

Art 6 – Diritto dei familiari

In caso di impossibilità temporanea anche prolungata dell'affidatario alla gestione dell'orto, è consentito ad altra persona, designata dall'affidatario, di subentrargli nella gestione dell'orto, ma non oltre novembre, data oltre la quale viene revocato l'affidamento. In caso di decesso dell'affidatario è consentita, ad un familiare che ne faccia richiesta, la raccolta dei prodotti seminati e coltivati.

Nel caso in cui, in mancanza dell'affidatario, non si riesca ad identificare un sostituto, sarà premura dell'Assemblea degli ortolani inoltrare comunicazione all'Amministrazione Comunale, la quale provvederà alla sostituzione dell'affidatario seguendo l'ordine della graduatoria esistente o redigendo nuovo bando in caso di esaurimento della stessa.

Art 7 – Rinuncia

Coloro che intendono rinunciare all'orto devono darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale, per consentire un nuovo affidamento sulla base della graduatoria in vigore. E' compito dell'Assemblea degli ortolani, constatare che l'affidatario coltivi il proprio orto in modo continuativo, in caso contrario deve farne debita comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art 8 – Revoca

Gli orti sono revocati nei seguenti casi:

- l'affidatario non coltivi il proprio orto per 3 mesi consecutivi senza comprovati motivi, per cui l'orto stesso risulti in stato di abbandono;
- venga coltivato un appezzamento non assegnato;
- i prodotti degli orti vengano venduti;
- risultino inadempienze negli interventi delle aree comuni.

In tutti questi casi sarà l'opera di controllo svolta dall'Assemblea degli ortolani che porterà ad individuare e segnalare le eventuali cause di revoca all'Amministrazione Comunale.

Art 9 – Gestione dell'area

Nella prima riunione dell'Assemblea degli ortolani, il Presidente ha il compito di informare gli affidatari che spetta loro la manutenzione delle aree comuni e dei camminamenti, che dovranno essere sempre curati con la diligenza del buon padre di famiglia.



COMUNE DI MONTE SAN VITO

Provincia di Ancona

Art 10 – Manutenzioni

Le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'area ortiva sono a carico dell'Amministrazione Comunale, mentre tutti gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria non onerosa che devono essere eseguiti almeno una volta all'anno (ad es.: manutenzione del verde, dei vialetti, dell'impianto di irrigazione ecc...) sono obbligatori e a carico degli affidatari, eventuali spese sono a carico dell'amministrazione comunale.

Gli affidatari sono tenuti a tenere in ordine il proprio orto, pulito da erbacce e da residui di coltivazioni, anche se temporaneamente non coltivato.

Art 11 – Delimitazioni

E' compito dell'Amministrazione Comunale delimitare e mettere in sicurezza gli orti.

Il perimetro esterno viene così delimitato mediante rete metallica sostenuta con pali di legno conficcati a terra.

All'interno dell'area ortiva i singoli orti vengono delimitati mediante l'applicazione di appositi sistemi identificativi.

Art 12 – Coltivazioni

Tutti i tipi di coltivazione devono rimanere entro i limiti dell'area affidata, non è consentita la piantagione di alberi da frutto e di alto fusto in generale, di mais, girasoli, nonché viti e arbusti vari. Si possono coltivare ortaggi, erbe aromatiche, fiori.

E' possibile installare piccole serre di altezza non superiore a cm 100, e della superficie massima di mq. 25 realizzate in posizione tale da non recare ombreggiatura persistente agli orti in prossimità.

Art 13 – Divieti

E' fatto divieto agli affidatari di vendere i prodotti ricavati dall'orto, di usare pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e la salute delle persone. L'orto non può essere subaffittato o ceduto a terzi. All'interno di tutta l'area ortiva è fatto divieto di predisporre voliere, di far entrare cani, anche a guinzaglio e di introdurre animali in generale. Non possono essere erette costruzioni anche di piccole dimensioni come capanni per rimessaggio attrezzi. E' assolutamente vietato bruciare erbe o sfalci e accendere fuochi in generale.

E' fatto divieto di mantenere recipienti scoperti pieni di acqua o di altri liquidi.

Art 14 – Attrezzi

Tutti gli attrezzi necessari alle varie coltivazioni sono a carico degli affidatari e non potranno essere lasciati all'interno dell'area ortiva.

Art 15 – Gestione dei rifiuti



COMUNE DI MONTE SAN VITO

Provincia di Ancona

Per la raccolta dei rifiuti l'Amministrazione Comunale predispone adeguati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, e in particolare, gli scarti ortivi che possono essere recuperabili o compostabili, predisponendo in un'area attigua un container per la raccolta degli sfalci ed un numero adeguato di contenitori per la raccolta degli scarti umidi e di composte.

Art 16 – Gestione dell'Acqua

L'acqua è esclusivamente riservata per l'innaffiamento; non viene effettuato alcun conteggio a consumo ed il contenimento degli sprechi è affidata al senso di responsabilità degli affidatari.

Art 17 – Orario di accesso

L'orario di accesso alle aree ortive viene stabilito dall'Amministrazione Comunale in base alle stagioni e dovrà essere rispettato da tutti. Gli orari di accesso saranno esposti in apposita bacheca di facile consultazione per tutti gli affidatari.

Art 18 – Quota di gestione

Agli anziani a cui saranno affidati gli orti in comodato d'uso precario non sarà richiesta alcuna quota di gestione, così come alle scuole, ai soggetti segnalati dai Servizi Sociali e alle associazioni ONLUS, mentre ai "non anziani" viene richiesto una compartecipazione alle spese di gestione da stabilirsi annualmente.

Art 19 – Compiti dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale ha i seguenti compiti:

- eseguire la lottizzazione dell'appezzamento prescelto per il sorgere degli orti;
- predisporre tutte le misure iniziali necessarie alla messa in sicurezza, alla delimitazione dell'appezzamento e alla perimetrazione dei singoli orti;
- mettere in funzione un pozzo per fornire gli orti dell'acqua per necessaria per l'irrigazione, con tutte le necessarie opere per l'alimentazione ed il comando della relativa pompa;
- predisporre una bacheca avvisi recante gli orari di accesso agli orti e tutte le comunicazioni necessarie agli affidatari (es. convocazione dell'Assemblea degli ortolani), nonché dove esporre copia del presente regolamento;
- pubblicare il bando, stilare le graduatorie ed assegnare gli orti con i criteri prima elencati;
- consegnare agli affidatari il documento di assegnazione degli orti e della copia del regolamento;
- censire periodicamente anche su richiesta o segnalazione dell'Assemblea degli ortolani gli eventuali orti liberi, lasciati incolti, o divenuti liberi a causa di impossibilità o decesso dell'assegnatario al fine di nuova assegnazione;
- predisporre adeguata area parcheggi con spazi riservati ai portatori di handicap.



COMUNE DI MONTE SAN VITO
Provincia di Ancona

Art 20 – Nota finale

L'Amministrazione Comunale cede agli affidatari i vari orti nei modi esposti nel presente regolamento, tramite documento di assegnazione dell'orto e consegna del presente regolamento. Gli affidatari si impegnano a coltivare il lotto di terreno ad orto, alla collaborazione e alla partecipazione all'organo dell'Assemblea degli ortolani, nel rispetto di quanto previsto dal presente documento.